



*COMUNITÀ MONTANA
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO*

Via Oliva n. 32 – 25084 Gargnano (BS)
tel. 0365-71449 - fax 0365-72585

STATUTO

Approvato con deliberazione assembleare n. 3 del 25/2/2010

COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
via Oliva n. 32 - 25084 Gargnano (BS)

STATUTO

INDICE

TIT. I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1- Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2- Finalità e competenze
- Art. 3- Funzioni
- Art. 4- Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
- Art. 5- Regolamenti
- Art. 6- Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa

TIT. II – ORGANI DELLA COMUNITA'

- Art. 7- Organi
- Art. 8- Composizione e compiti dell'Assemblea
- Art. 9- Gruppi e capigruppo
- Art. 10- Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 11- Procedimento nelle sedute dell'Assemblea
- Art. 12- Sedute dell'Assemblea
- Art. 13- Convocazione dell'Assemblea
- Art. 14- Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
- Art. 15- Interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri
- Art. 16- Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea
- Art. 17- Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
- Art. 18- Commissioni assembleari
- Art. 19- Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 20- Permessi ed indennità
- Art. 21- Composizione della Giunta Esecutiva
- Art. 22- Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva
- Art. 23- Competenze del Presidente
- Art. 24- Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 25- Riunioni della Giunta Esecutiva
- Art. 26- Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva
- Art. 27- Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 28- Revisore dei Conti
- Art. 29- Verballi e deliberazioni
- Art. 30- Controllo sugli organi e sugli atti

TIT. III – PARTECIPAZIONE

- Art. 31- Criteri generali
- Art. 32- Presentazione di istanze ed osservazioni
- Art. 33- Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali
- Art. 34- Partecipazione dei cittadini

TIT. IV – RAPPORTI CON I COMUNI ASSOCIATI E CON ALTRI ENTI

- Art. 35- Conferenza dei Sindaci
- Art. 36- Convenzioni

- Art. 37- Accordi di programma
- Art. 38- Società di capitali
- Art. 39- Collaborazione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

TIT. V – PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 40- Strumenti di programmazione
- Art. 41- Pianificazione Territoriale della Comunità Montana Parco
- Art. 42- Progetti speciali integrati
- Art. 43- Rapporti di cooperazione
- Art. 44- Partecipazione al Piano territoriale di coordinamento provinciale

TIT. VI – AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 45- Principi e criteri per l'attività amministrativa
- Art. 46- Personale
- Art. 47- Il Direttore della Comunità Montana Parco
- Art. 48- Gestione dei servizi pubblici locali e servizi alla pubblica amministrazione
- Art. 49- Finanziamento
- Art. 50- Demanio e patrimonio
- Art. 51- Tesoreria
- Art. 52- Bilancio e contabilità

TIT. VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 53- Entrata in vigore dello Statuto

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto col termine:

- a) Comunità Montana Parco si intende la Comunità Montana n. 2 “Comunità Montana Parco Alto Bresciano” costituita ai sensi della L.R. 27 giugno 2008 n. 19 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6494 del 26 giugno 2009;
- b) L.r. 19/08 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008 “Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
- c) L.r. 25/07 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 25 del 15 ottobre 2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.
- d) T.U. si intende il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- e) Presidente si intende il Presidente della Giunta Esecutiva il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana Parco;
- f) Assessori si intendono i membri della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Parco;
- g) Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana Parco.

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1. Tra i Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Valvestino, facenti parte della zona omogenea n. 2 di cui all’art. 2 della L.R. 19/2008, è costituita la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6494 del 26 giugno 2009.
 - 2. La Comunità Montana, Ente locale, è una “unione di comuni” secondo i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali.
 - 3. Con legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 è istituito il Parco dell’Alto Garda Bresciano, la cui gestione è affidata alla Comunità Montana n. 2 che assume la denominazione di “Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano”.
- Il territorio della Comunità Montana coincide con il territorio dell’omonimo Parco regionale.
- 4. La Comunità Montana Parco ha autonomia statutaria ed ha sede nel Comune di Gargnano, in Provincia di Brescia. Ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento. Al fine di ottimizzare la gestione e lo svolgimento di servizi e competenze, potranno essere istituiti uffici decentrati sul territorio.

Art. 2 – Finalità e competenze

- 1. La Comunità Montana quale unione di comuni, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e diffusione dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali.
- 2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:
 - a) di fornire alla popolazione gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono,
 - b) di predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell’ambiente e delle persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione;

- c) di individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura, operando nei settori produttivi per il superamento degli squilibri esistenti;
 - d) di tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale conservandone le tradizioni; di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell'informazione e dei servizi socio-assistenziali;
 - e) di promuovere iniziative di Protezione Civile e di studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo.
3. La Comunità Montana Parco è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.
4. La Comunità Montana Parco attua quanto previsto nelle leggi regionali in materia di gestione di parchi, riserve e di monumenti naturali.

Art. 3 – Funzioni

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. Spetta alla Comunità Montana:
- l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - l'esercizio di funzioni proprie e delegate dei Comuni, anche esterni al territorio della Comunità Montana, che intendano esercitarle in forma associata nel rispetto della normativa vigente.
2. Spetta, altresì, alla Comunità Montana conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la continuità dei servizi, la semplificazione amministrativa.
3. La Comunità Montana promuove e sostiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per assicurare una gestione efficace, efficiente ed economica favorendo lo sviluppo del dinamismo associativo in particolare riguardo ai seguenti settori:
- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni associati;
 - b) dell'igiene urbana e dei servizi tecnologici;
 - c) dei servizi socio-assistenziali
 - d) dei servizi culturali, dell'istruzione, del turismo e dello sport;
 - e) del trasporto locale;
 - f) dei servizi di protezione ambientale e civile;
 - g) delle opere di interesse comprensoriale.
4. La Comunità Montana Parco promuove attività didattiche rivolte alle scuole, l'aggiornamento degli insegnanti, la formazione di operatori e animatori culturali e turistici ed organizza, a questo scopo, corsi, convegni ed ogni altro intervento utile.
5. La Comunità Montana Parco promuove l'immagine della montagna, del lago e del territorio.
6. La Comunità Montana svolge le funzioni di ente gestore su tutto il territorio del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano istituito con l.r. 15 settembre 1989, n. 58, ivi inclusa la Riserva Naturale "Valle di Bondo".

Art. 4 – Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana Parco armonizza e realizza gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del

piano pluriennale di opere ed interventi e dei relativi programmi stralcio annuali e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; inoltre, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie di Amministrazioni comunali e della Provincia, su delega delle stesse;

b) affidare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro consorzi, a società di servizi o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale e di altri nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti locali o Società di servizi operanti anche all'esterno del territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative di altri Enti Locali o di Società a partecipazione pubblica;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi delle normative vigenti;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi delle norme vigenti;

h) per l'esercizio delle funzioni delegate, la Comunità Montana si avvale delle risorse finanziarie ad essa assegnate e può avvalersi di personale trasferito;

i) costituire o partecipare a società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti;

l) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi e assumere iniziative al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i cittadini.

3. La Comunità Montana Parco assicura la pianificazione territoriale di propria competenza, la gestione e il mantenimento delle risorse naturali.

Tali finalità si perseguono tramite:

a) la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali e attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo;

b) la conservazione attiva, la tutela e il recupero di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali esistenti, nonché degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali che rivestono particolare importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita e del mantenimento dell'ambiente;

c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti, compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale;

d) la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera Comunità, nonché la didattica educativa e la normativa che ne discende;

e) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;

f) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

Art. 5 – Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti. Salvo deroghe previste dalla legge o dal presente Statuto l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea e l'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento nel rispetto della legge e dello Statuto.

Art. 6 – Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato presso la sede dell'Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei regolamenti, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Verrà attivato anche l'albo pretorio elettronico, secondo le disposizioni di legge.
4. Il Direttore della Comunità Montana Parco è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.
5. L'ente garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti ed ha un proprio sito internet da utilizzare per la pubblicità legale prevista dalla legge nonché per la diffusione di atti, bandi e notizie di interesse generale.
6. Con apposito Regolamento adottato dalla Giunta Esecutiva saranno disciplinate le modalità per le pubblicazioni sul sito istituzionale nonché specificate competenze e responsabilità del personale preposto.

TITOLO II - ORGANI DELLA COMUNITA'

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Comunità:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente della Giunta Esecutiva.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri della Comunità, i membri della Giunta Esecutiva quello di assessori della Comunità Montana.

Art. 8 – Composizione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità ed è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana Parco o da loro delegati scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza dei rispettivi Comuni.
I Sindaci ed i loro delegati non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi in materia. La nomina dei delegati deve essere tempestivamente comunicata dal Sindaco agli uffici della Comunità Montana Parco per la formale presa d'atto da parte dell'Assemblea. Sino alla formale presa d'atto il nuovo componente non potrà partecipare all'Assemblea.
2. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto e delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana, dei componenti della Giunta Esecutiva, la surroga di singoli Assessori;
 - b) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, salvo quelli di competenza della Giunta Esecutiva, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi nonché di conferimento degli incarichi esterni;
 - c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e di interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
 - d) il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nel rispetto delle procedure di legge;
 - e) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, la verifica degli equilibri di bilancio;
 - f) le convenzioni con la Provincia, i Comuni o altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

g) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio Direttivo, del Direttore o di altri funzionari;

n) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la loro nomina quando espressamente riservata dalla legge;

o) la determinazione e la variazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai Comuni componenti;

p) l'elezione del Revisore dei conti;

q) la nomina dei componenti del Comitato Scientifico del Parco.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

4. Compete all'Assemblea, una volta l'anno, la presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Esecutiva di prelevamento di somme dal fondo di riserva.

Art. 9 – Gruppi e capigruppo

1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è costituito da almeno tre componenti.

2. I Consiglieri che dichiarano o non possono appartenere a nessun gruppo costituiscono il gruppo misto che può essere composto anche da un solo consigliere.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capigruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Direttore.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capigruppo il Consigliere più anziano di età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato, preferibilmente via e-mail.

7. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo stessi e coordinata dal Presidente della Comunità Montana Parco, la quale concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è effettuata dal Presidente della Comunità Montana Parco e può essere altresì convocata su richiesta di almeno la metà dei Capigruppo assembleari.

Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente almeno la metà dei Componenti assegnati.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti , salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11 – Procedimento nelle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità Montana Parco e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza presiede l'Assemblea il Consigliere più anziano di età. Qualora il Presidente o il Vice Presidente della Comunità Montana Parco non siano componenti dell'Assemblea, svolgono le funzioni assegnate, durante i lavori della stessa, senza diritto di voto.
2. Fino all'elezione degli organi della Comunità Montana Parco, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dal presente Statuto avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.
6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.
7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente nella lettera di convocazione.
8. In caso di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 12 – Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
 - a) su iniziativa del Presidente della Comunità Montana Parco;
 - b) su iniziativa della Giunta Esecutiva;
 - c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera c), la richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è rivolta al Presidente dell'Assemblea che ne informa la Giunta Esecutiva.
3. In tali casi l'Assemblea deve essere convocata , con le modalità stabilite dal successivo articolo 13, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente della Comunità Montana Parco convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori dell'Assemblea.
2. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente sentita la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo; nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettera c), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della Comunità Montana Parco e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante comunicazione scritta presso il recapito dagli stessi indicato e preferibilmente per posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni, esclusi i festivi, prima della data fissata per la riunione.
4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, con le stesse modalità.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. La documentazione relativa agli argomenti in discussione deve essere a disposizione dei Consiglieri e dei Capigruppo almeno tre giorni prima della riunione, salvo diverse intese in sede di Conferenza dei Capigruppo.
6. La seconda convocazione, dovrà aver luogo in altro giorno diverso dalla prima, comunque da

tenersi non oltre 10 giorni dalla prima ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

7. In caso di aggiornamento della seduta la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti punti 3 e 4.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, è disposta dal Presidente uscente entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

Art. 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva e a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 15 – Interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare, in forma scritta, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Modalità e forme saranno disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana notizie, informazioni, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea.

2. Il Presidente uscente convoca la nuova Assemblea entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

3. L'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età fra i presenti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine e distintamente, alla presa d'atto dei membri eletti, all'elezione del Presidente della Comunità Montana Parco e della Giunta Esecutiva.

5. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza quando si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Sindaci dei Comuni associati.

7. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 17 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. Il membro dell'Assemblea decade:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
- c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- d) per revoca da parte del Sindaco che l'ha delegato.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

3. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dei successori. In caso di commissariamento il Comune sarà legittimamente rappresentato dal Commissario.

Art. 18 – Commissioni assembleari

1. L'assemblea può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni ed i termini entro cui esse devono riferire verranno disciplinati con apposito regolamento o con la delibera assembleare di istituzione.

Art. 19 – Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito a supporto delle funzioni relative alla gestione del Parco Alto Garda Bresciano, assume la denominazione di Comitato Scientifico del Parco.
2. Il Comitato Scientifico del Parco è coordinato dal Direttore del Parco ed è composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agroforestali e geologiche nel rispetto della vigente normativa di legge.
3. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea con un'unica votazione su proposta della Giunta Esecutiva, decadono con l'Assemblea che li ha espressi e possono essere rieletti di seguito al massimo una volta.
4. Al Comitato scientifico compete:
 - a) formulare indicazioni per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
 - b) formulare indicazioni per la stesura dei Piani di settore e dei Regolamenti d'uso
 - c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Direttore, alla Giunta Esecutiva, all'Assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
5. Non possono far parte del Comitato i componenti dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
6. I membri del Comitato Scientifico non possono essere anche professionisti incaricati per la elaborazione di Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o Varianti di P.G.T.. Il conferimento dell'incarico, da parte dei Comuni della Comunità Montana Parco, comporta l'automatica decadenza dal Comitato Scientifico.
7. Specifico Regolamento definirà il numero effettivo e la tipologia professionale degli esperti membri del Comitato.

Art. 20 – Permessi e indennità

1. In materia di aspettative, permessi e indennità spettanti al Presidente e ai membri della Giunta Esecutiva, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, si applicano le norme statali e regionali in vigore.

Art. 21 – Composizione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da due Assessori ai sensi della L.R. n. 19/2008.
2. L'Assessore, delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assume la qualifica di Vice-presidente della Giunta Esecutiva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 22 – Elezione del Presidente della Comunità Montana Parco e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente ed i due componenti della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta subito dopo la presa d'atto dei componenti.
2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana parco; possono essere eletti anche consiglieri comunali dei Comuni della Comunità Montana Parco, purchè appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli.
4. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Risulteranno eletti Assessori i primi due nominativi in ordine progressivo, mentre gli altri nominativi costituiranno le riserve a cui attingere per scorrimento della lista in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta Esecutiva. A tal fine vengono indette tre

successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15, comma 4 della L.r. 19/08.

5. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva (numerati progressivamente) sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione e recare le sottoscrizioni del candidato Presidente e dei candidati Assessori.

6. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Giunta Esecutiva, diverso dal Presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista di cui al comma 3 e, in caso di esaurimento della lista medesima, l'Assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

8. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia eseguita l'elezione dei successori.

Art. 23 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana e inoltre:

- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- nomina il Direttore dell'Ente;
- esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.
- ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, della Comunità Montana Parco.

2. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

3. Negli incontri ai quali partecipa in veste ufficiale, il Presidente della Comunità Montana Parco può indossare una fascia dai colori verde e bianco a bande longitudinali recante su un verso lo stemma della Comunità Montana Parco e sull'altro quello della Repubblica Italiana.

Art. 24 – Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. La Giunta Esecutiva svolge azione propulsiva dell'attività dell'Ente, attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

3. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore e dei responsabili di servizio.

4. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dall'Assemblea, alla Giunta Esecutiva compete di norma:

- predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le variazioni di bilancio e di procedere alla loro approvazione in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni;
- proporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
- definire ed approvare il Piano Esecutivo di Gestione nonché le sue variazioni;
- definire gli indirizzi per l'erogazione dei contributi;
- erogare contributi nei limiti delle appostazioni contabili in bilancio, nel rispetto delle direttive assembleari e dei Regolamenti;

- annullare, previa richiesta di chiarimenti, eventuali provvedimenti dei Dirigenti in contrasto con atti fondamentali dell'Assemblea e le conseguenti proprie direttive;
- stabilire la metodologia di determinazione dei carichi di lavoro;
- definire la pianta organica e sue modificazioni;
- prevedere il piano occupazionale;
- approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento per il conferimento degli incarichi e gli altri Regolamenti ad essa riservati dalla legge;
- autorizzare le anticipazioni di tesoreria;
- definire gli indirizzi per gli incarichi progettuali che non necessitano di gara europea;
- nominare i professionisti per studi, pianificazione socio-economica e per l'attività programmatica della Comunità Montana;
- autorizzare la resistenza in giudizio dell'Ente.

Art. 25 – Riunioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni 7 giorni.
2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano i due assessori.
3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
6. I Consiglieri incaricati, di cui all'art.25 comma 1, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva in occasione degli argomenti loro assegnati.

Art. 26 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente della Comunità Montana Parco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana Parco e i nominativi dei nuovi membri della Giunta Esecutiva, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Per le modalità di elezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 4.
3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.
4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta Esecutiva è inammissibile.
5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva.
6. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.
7. La surroga di singoli Assessori dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, viene disposta dall'Assemblea mediante lo scorrimento della lista di cui all'art. 22. In caso di esaurimento della lista l'Assemblea provvede alla sostituzione dei componenti con votazione palese adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 27 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. I membri degli Organi della Comunità Montana non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri comunali. Tale situazione sarà dichiarata dall'interessato mediante comunicazione scritta agli uffici

2. Non possono far parte della Giunta Esecutiva il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Presidente.
3. Valgono per i membri dell'Assemblea della Comunità Montana Parco le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle Leggi per i Sindaci dei Comuni.
4. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
5. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.
6. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana Parco salvo diversa specifica disposizione di legge.
7. I componenti dell'Assemblea possono essere eletti negli organi di gestione di Enti e Società partecipate dalla Comunità Montana Parco secondo le modalità fissate nel Regolamento dell'Assemblea in cui verranno individuate eventuali incompatibilità.

Art. 28 – Revisore dei Conti

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Modalità di nomina, incompatibilità, funzioni e compensi, sono disciplinati dalle specifiche norme di legge in vigore e dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana Parco.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere, a tal fine, la collaborazione del personale della Comunità Montana.

Art. 29 – Verbalì e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva sono stesi dal Direttore; essi devono indicare rispettivamente i Consiglieri e gli Assessori intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Nei processi verbali dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Direttore.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Direttore prima del termine della seduta dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva sono firmate dai rispettivi Presidenti e dal Direttore.
5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

Art. 30 – Controllo sugli organi e sugli atti

1. Si applicano alla Comunità Montana le norme regionali nonché le disposizioni sul controllo e la vigilanza degli Organi previsti per i comuni e le province.
2. Si applicano, altresì, le norme sul controllo degli atti disposte dalla legislazione statale e regionale vigente.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 31 – Criteri generali

1. La Comunità Montana Parco adotta la partecipazione come metodo di principio per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e per la formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

Art. 32 – Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio e la Giunta provinciali, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini in ogni modo operanti nel territorio della Comunità, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana Parco, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli Organi della Comunità Montana Parco.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse al Presidente che potrà riferire all'Assemblea.

Art. 33 – Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli organi della Comunità, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, la Provincia, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni ed esperti sugli indirizzi della Comunità Montana e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi stralcio e del bilancio di previsione.

2. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

Art. 34 – Partecipazione dei cittadini

1. La Comunità Montana Parco garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, gli organi della Comunità possono consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

3. Nelle forme previste dalla legge, la Comunità si adopera, inoltre, per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

4. Tutti i cittadini, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi comunitari per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

5. I cittadini, in forma collettiva, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Presidente trasmette nel minor tempo possibile e, comunque, entro i 15 giorni successivi al ricevimento delle stesse, all'apposita Commissione Assembleare.

6. Petizioni e proposte saranno esaminate dagli organi preposti nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

TITOLO IV - RAPPORTI CON I COMUNI ASSOCIATI E CON ALTRI ENTI

Art. 35 – Conferenza dei Sindaci

1. Allo scopo di favorire l'informazione e la collaborazione con i Comuni associati e con i Comuni esterni in tema di servizi e funzioni, con particolare riguardo ai problemi di carattere comprensoriale e per l'attuazione coordinata di norme nazionali, regionali e delle direttive

comunitarie della U. E. relative agli enti montani, la Giunta Esecutiva si avvale della Conferenza dei sindaci.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana Parco.
3. La Conferenza dei Sindaci al fine di approfondire e migliorare le attività ed i servizi, può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro composti dai Sindaci o loro delegati. Al Gruppo di lavoro possono essere invitati, oltre ai rappresentanti delle società partecipate, anche esperti esterni.

Art. 36 – Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, la Comunità Montana Parco può attivare specifiche convenzioni con i Comuni associati, con i Comuni esterni e con altri Enti locali.
2. Nel testo della convenzione verranno disciplinati il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 37 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana Parco che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità Montana Parco è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dalle vigenti normative.
2. Per gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o pubblici e privati, la Comunità potrà stipulare specifici accordi quali quelli previsti dalla legge 662/1996 e dalla legge regionale 2/2003.

Art. 38 – Società di capitali

1. La Comunità Montana Parco, allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, può aderire e finanziare società, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 39 – Collaborazione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

1. La Comunità Montana Parco, si può avvalere anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste.

TITOLO V - PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA PARCO

Art. 40 – Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana Parco il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico potrà essere soggetto a revisione nel corso della sua validità.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione sovraterritoriale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento. Il PSSE contiene, inoltre i presupposti programmatici che vanno a definire il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana Parco e di ogni comune appartenente alla Comunità Montana Parco, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.
4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia competente, che lo approva nel rispetto dei criteri e termini della vigente normativa di legge.
5. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità Montana Parco il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla

Provincia.

7. Il piano, di cui al precedente comma 6, ed i relativi aggiornamenti sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana Parco intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

8. I comuni che costituiscono la Comunità Montana Parco concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana Parco stessa, adeguando i propri piani e programmi entro un anno dall'adozione.

9. La comunità può inoltre redigere Piani di Sviluppo, comunque denominati, ai sensi delle disposizioni regionali ed europee, relativi alla programmazione di interventi sul territorio.

Art. 41 – Pianificazione Territoriale della Comunità Montana Parco

1. Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali, la Comunità Montana Parco provvede attraverso la formazione e la gestione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

2. La Comunità Montana Parco, al fine di una gestione coordinata del proprio territorio, provvede alla definizione contestuale degli studi di pianificazione territoriale.

3. La Comunità Montana Parco adotta uno strumento coordinato relativo all'assetto del territorio e ai profili naturalistico ambientali che soddisfa i contenuti e le prescrizioni della pianificazione urbanistico territoriale prevista per le Comunità Montane e i profili paesaggistici naturalistici e ambientali previsti dalla normativa per la pianificazione dei parchi regionali.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale sono adottati dall'Assemblea della Comunità Montana Parco.

5. Gli enti e gli organi operanti nel territorio della Comunità Montana Parco sono tenuti ad adeguare i propri piani e programmi d'intervento agli indirizzi e criteri indicati dalla programmazione socio-economica e territoriale della Comunità Montana Parco entro i termini di legge.

Art. 42 – Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità previste dalla legge, la Comunità Montana Parco può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti Pubblici e privati, interessati alla promozione economico-sociale della zona montana e del Parco.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma e convenzioni, ecc., stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 43 – Rapporti di cooperazione

1. La Comunità Montana Parco, quale soggetto di rappresentanza territoriale, favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, anche con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Art. 44 – Partecipazione al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e partecipa all'apposita Conferenza degli Enti, così come previsto dalle vigenti normative di legge.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 45 – Principi e criteri per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana Parco conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplificazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti e ai funzionari responsabili di servizio.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
3. La Comunità Montana Parco favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi dell'Ente nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 46 – Personale

1. Il personale dipendente della Comunità Montana Parco è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.
2. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.
3. I regolamenti dovranno disciplinare:
 - a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) l'attribuzione dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana Parco;
 - d) le procedure per l'assunzione del personale;
 - e) le modalità per il procedimento disciplinare.
4. La Comunità Montana può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedano speciali competenze.
5. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 47 – Il Direttore della Comunità Montana Parco

1. La Comunità Montana Parco si avvale di un Direttore, con funzioni anche di Segretario, al quale viene attribuita la qualifica dirigenziale spettante a norma della vigente disciplina per i dipendenti degli Enti locali.
2. Il Direttore della Comunità ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana ed esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Al Direttore della Comunità possono essere attribuite funzioni di Direttore del Parco.
4. Al Direttore competono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) di attuare gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dagli Organi statutari, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
 - b) di sovrintendere in generale alla gestione dell'Ente, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
 - c) di presiedere le commissioni di concorso per la copertura dei posti dell'Ente;
 - d) di gestire le relazioni sindacali e assumere i provvedimenti, anche disciplinari, relativi al personale dipendente;
 - e) di espletare i compiti e le funzioni proprie del "datore di lavoro" ai fini della sicurezza, della prevenzione e della protezione sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge;
 - f) di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali;

- g) di provvedere a rogare i contratti dell'Ente che trascrive nell'apposito repertorio;
 - h) di ricevere l'atto di dimissioni del Presidente, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. In assenza del titolare, le funzioni di Direttore della Comunità Montana Parco possono essere svolte dal Vicedirettore, se tale figura e i compiti di supplenza sono previsti nel Regolamento organizzativo dell'Ente. In assenza, si attinge dal ruolo dei Direttori di altra Comunità Montana, o, in caso di indisponibilità, dai Segretari dei Comuni.
6. In fase di prima applicazione dello statuto al Segretario in ruolo viene riconosciuta la qualifica di Direttore della Comunità Montana Parco.
7. Gli atti del Direttore a rilevanza esterna hanno la forma del decreto e sono raccolti in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile lo stesso Direttore.

Art. 48 – Gestione dei servizi pubblici locali e servizi alla pubblica amministrazione

1. In coerenza con le disposizioni previste per i singoli settori, la Comunità Montana può gestire i servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi vigenti, nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, di Fondazione per l'esercizio di servizi sociali, socio-assistenziali e socio - sanitari senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) mediante Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o totale capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, nonché nelle altre forme previste dalla legge.
2. Per i servizi alla Pubblica Amministrazione la Comunità potrà avvalersi di società a capitale pubblico di cui è socia, anche mediante affidamenti in house nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento, convenzione, Statuto deliberati dall'Assemblea.

Art. 49 – Finanziamento

1. Al finanziamento della Comunità Montana Parco si provvede con le entrate provenienti da:
- a)- fondi comunitari, dello Stato, della Regione o di altri Enti;
 - b)- contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana Parco nella misura fissata dall'Assemblea;
 - c)- eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;
 - d)- rendite patrimoniali e proventi da servizi;
 - e)- entrate connesse a eventuali deleghe da parte degli Enti e Comuni, anche esterni alla Comunità;
 - f)- eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.
 - g)- compartecipazione dei Comuni nella gestione associata di funzioni e/o servizi.
2. La Comunità Montana Parco indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dalla Comunità Europea., dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo del proprio territorio.

Art. 50 – Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana Parco ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Dei beni della Comunità Montana Parco sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. L'Ufficio competente cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Art. 51 – Tesoreria

1. La Comunità Montana Parco ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dalle leggi in vigore e da apposita convenzione.

Art. 52 – Bilancio e Contabilità

1. La finanza e la contabilità sono regolate dalle specifiche leggi statali e regionali.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana Parco è deliberato dall'Assemblea, nella prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa; nelle successive votazioni lo Statuto s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto della Comunità Montana Parco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e dei Comuni facenti parte della medesima ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.